

pubblico migliorerebbe, integrandolo, il complesso delle provvidenze sanitarie in vigore.

Fu concordato che le suddette prestazioni potessero essere stabilite a favore delle assicurate e delle mogli degli assicurati tanto in forma ordinaria e collettiva, quanto in forma popolare, sulla base delle norme fissate nello schema di convenzione, che prevede anche un'opera di propaganda per le assicurazioni in vita da parte delle levatrici.

La proposta convenzione si approvò in modo speciale alla Agenzia Generale di Roma:

a) per l'assistenza sanitaria alle assicurate e alle mogli degli assicurati;

b) perché permettesse di utilizzare per la propaganda assicurativa le levatrici della Guardia ostetrica.

In data 13 febbraio 1935, l'On. Comitato Permanente al quale fu sottoposta la proposta, dette parere favorevole in linea di massima, con l'intesa che l'impegno non dovesse superare la durata di 5 anni (eventualmente rinnovabile) e che il canone annuo fosse di L. 4.000.-, ciò sempre subordinatamente alla creazione in Ente morale della menzionata "Guardia ostetrica".

Poiché l'erezione in Ente morale della "Guardia ostetrica" è avvenuta mediante L. D. L.